

REPERTORIO numero 12852

ATTI numero 8379

**REPUBBLICA ITALIANA**

VERBALE DELLA RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA

"FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO"

Il giorno undici settembre duemilaventicinque.

(11-09-2025)

Registrato presso  
l'Ufficio Territoriale  
di TORINO - D.P. II°  
il 7 ottobre 2025  
n. 42897 serie 1T  
euro 200,00

In Torino, in una sala posta al piano secondo del Comune di Torino,  
in Piazza Palazzo di Città n. 1, alle ore nove e trentotto.

Avanti me dottoressa VALERIA INSABELLA,

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di  
Torino e Pinerolo,

alla continua presenza dei signori:

= CLEMENTE Rossana, nata a Torino il 18 marzo 1965, residente in  
Torino, via Cavour n. 36;

= BONGIORNO Andrea, nato a Torino il 13 febbraio 1986, residente a  
Collegno (TO), via Sassi n. 21;

testimoni idonei a me notaio cogniti, aventi i requisiti di legge;

è personalmente comparso il signor:

= LO RUSSO prof. Stefano, nato a Torino il 15 ottobre 1975, domicilia-  
to per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra,  
identificato a mezzo di carta d'identità numero CA88423FI rilasciata  
dal Comune di Torino e avente scadenza in data 15 ottobre 2030;

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità a me dichiarata di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "**Fondazione per la Cultura Torino**", con sede in Torino, via Meucci n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09870540011, iscritta nel Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte al numero 932 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero TO-1087469,

chiede a me notaio di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, qui convocata, per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno

1. Modifiche dello Statuto della Fondazione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali."

Aderendo io notaio alla fattami istanza, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione, a' sensi di statuto, il sovracomparso prof. LO RUSSO Stefano, il quale, dopo aver constatato e dato atto:

a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signori:

- avv. BORTOLOTTO Maurizio, presente in video conferenza;

- dott.ssa MESSINA Carola, presente in video conferenza;

b) - che è presente in video conferenza il Revisore dei Conti dott. DI

RUSSO Davide;

c) - che la presente riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi dello statuto vigente, mediante comunicazione inviata agli aventi diritto in data 25 luglio 2025;

d) - che partecipa altresì alla riunione il Segretario Generale della Fondazione dott. ISAIA Alessandro;

e) - che a tutti coloro che partecipano ai lavori assembleari mediante collegamento audio e/o video è assicurata la possibilità di intervenire in tempo reale e di scambiare documenti;

dichiara

la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente della riunione, aperta la seduta e rivolto un saluto ai presenti, passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno ed illustra i motivi per i quali si rende opportuno apportare alcune modifiche al vigente statuto, ricordando, in particolare, che in data 21 settembre 2023 il Consiglio Direttivo (con delibera verbalizzata in pari data con atto a rogito notaio Andrea GANELLI repertorio n. 56909 registrato presso l'Ufficio Territoriale di TORINO - D.P. I° in data 25 settembre 2023 al n. 41669 serie 1T), aveva già revisionato l'intero statuto sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino del 3 luglio 2023 n. 388/2023.

Dette modifiche (approvate con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 774/A22000/2023 del 5 dicembre 2023) erano

state adottate in un'ottica di semplificazione che la Città di Torino ha avviato con riguardo agli Statuti degli Enti controllati dalla Civica Amministrazione, con l'intento sia di snellire e velocizzare le procedure che coinvolgono l'Ente e le sue partecipate, sia di adottare testi statutari il più possibile coordinati tra loro, come anche emerge dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Presidente precisa le ragioni per le quali risulta necessario procedere alla modifica degli articoli 8, 17 et 18, modifiche già ricomprese nella citata delibera del Consiglio Comunale della Città di Torino del 3 luglio 2023 n. 388/2023.

Il Presidente della riunione illustra il nuovo testo dello statuto, soffermandosi in particolare sulle modifiche proposte, modifiche tutte evidenziate nel documento allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale più volte citate.

Il Presidente quindi consegna a me notaio il testo del nuovo statuto che, composto da 24 (ventiquattro) articoli steso su pagine dieci circa di cinque fogli, allego al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente precisa infine che il nuovo testo di Statuto entrerà in vigore con la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Segue un breve scambio di vedute ed informazioni, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, con voto palese ed unanime, espresso per alzata di mano

delibera

I) - di modificare l'articolo 8 dello Statuto vigente come segue:

"Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio indisponibile, composto dal Fondo di dotazione (denaro e beni, mobili e immobili), conferito dalla Fondatrice al momento della costituzione, che può essere incrementato, se espressamente destinato, dalla Fondatrice stessa;

- dal patrimonio disponibile composto da somme di denaro, e da beni, mobili o immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti, o altre liberalità, sempreché le somme e i beni in questione siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi statutari;

- dalle rendite del patrimonio;

- dalle risorse ricevute e destinate, su decisione del Segretario o della Segretaria a progetti specifici della Fondazione.";

II) - di modificare l'ultimo comma dell'articolo 17 dello Statuto vigente come segue:

"Articolo 17 - Segretario o Segretaria Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario o la Segretaria Generale, con funzioni di Direttore, scegliendo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione, a mezzo di procedura con selezione comparativa pubblica. Nell'avviso pubblico dovranno essere altresì precisati i requisiti, i compiti, i poteri, a natura, la qualifica, la retribuzione e la durata dell'incarico.

La Segretaria o il Segretario Generale ha la responsabilità gestionale

della Fondazione, sono di sua competenza tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (per i quali ha altresì la legale rappresentanza della Fondazione, in via disgiunta con il Presidente) e svolge funzioni di segreteria nelle sedute del Consiglio. Si occupa con criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento e di controllo. Predispone i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Previa comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, promuove le liti per le controversie riguardanti l'ente, resiste in giudizio e può transigere le controversie.

È competente per ogni altra attività non riservata espressamente ad altri organi.";

III) - di eliminare, all'articolo 18 dello Statuto vigente, il richiamo all'articolo 12;

IV) - di approvare il nuovo testo dello statuto, quale illustrato dal Presidente ed allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

V) - di prendere atto che la Fondazione sarà regolata dal nuovo testo di statuto sopra allegato solo in seguito alla relativa iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

VI) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni potere e facoltà per l'attuazione pratica della deliberazione adottata, ivi compresa la facoltà di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modifiche ed integrazioni che fossero eventualmente

richieste dalle competenti autorità.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il

Presidente della riunione chiude i lavori essendo le ore nove e quarantasette.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Fondazione.

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura dell'allegato che è stato sottoscritto ai sensi di legge.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su pagine sette e parte dell'ottava di due fogli, quale atto leggo alla continua presenza dei testimoni al comparente che, approvandolo e confermandolo unitamente ai testi e meco notaio lo sottoscrive.

L'atto è sottoscritto essendo le ore nove e quarantasette.

F.ti: Stefano LO RUSSO

Rossana CLEMENTE

Andrea BONGIORNO

VALERIA INSABELLA



ALLEGATO "A" AL N. 8379 DI FASCICOLO

## STATUTO

### Articolo 1 - Denominazione

La "Fondazione per le Attività Musicali", costituitasi il 28 maggio 2008, viene denominata "FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO".

### Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Torino.

### Articolo 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

### Articolo 4 - Natura della Fondazione

La Fondazione:

1. ha natura di fondazione di partecipazione;
2. non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di promozione culturale, anche agli effetti di solidarietà sociale;
3. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;
4. ha l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse;
5. non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente e strettamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel prossimo articolo 7 ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente normativa;
6. è apolitica e apartitica;
7. ispira la propria organizzazione al rispetto delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

### Articolo 5 - Socie e soci della Fondazione

È socia Fondatrice la Città di Torino.

Possono ottenere la qualifica di soci e/o socie Partecipanti i soggetti individuati e nominati come tali dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza delle persone che lo compongono, e con la previa approvazione della socia Fondatrice, le persone fisiche o giuridiche,

pubbliche o private, e comunque tutti gli enti che, condividendo le finalità statutarie della Fondazione, si impegnano a contributi alla vita della Fondazione stessa e alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali mediante contributi in denaro (annuali o pluriennali), beni (materiali o immateriali) o servizi, ovvero mediante la loro attività, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

La qualifica di socia o socio Partecipante permane per tutto il periodo di tempo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Le socie e i soci partecipanti fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo quanto stabilito all'articolo 10.

#### **Articolo 6 - Scopi della Fondazione**

La Fondazione svolge la propria attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte, promuovendo la diffusione e la valorizzazione di proposte culturali nel territorio della Città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese. In particolare, la Fondazione svolge la propria attività per organizzare e realizzare iniziative ed eventi culturali e di carattere musicale, di spettacolo dal vivo, museale, attività di promozione del libro e della lettura, e rassegne per favorire lo sviluppo delle attività e della partecipazione culturale, anche di carattere internazionale.

In modo specifico e nel rispetto del principio di economicità e di efficacia della gestione, la Fondazione organizza e promuove eventi, attività e manifestazioni culturali, realizzate coinvolgendo e valorizzando i soggetti che operano nella città. È finalità dell'ente lo svolgimento di attività riguardanti la tutela, la promozione e la conservazione dei beni di interesse storico-artistico della Città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese.

È scopo della Fondazione quello di promuovere la raccolta di fondi da erogare in favore di progetti ed iniziative culturali (anche agli effetti di solidarietà sociale e di interesse generale), previsti dal presente statuto.

La Fondazione può, inoltre, sostenere e/o accompagnare progetti europei, nazionali e regionali afferenti le materie culturali, potendone curare anche le relative procedure di richiesta ed ottenimento fondi.

#### **Articolo 7 - Attività della Fondazione**

Per gli scopi di cui sopra, la Fondazione attua e sviluppa tutte le attività,

funzionali al raggiungimento degli stessi, tra cui si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) favorisce direttamente o indirettamente la diffusione della cultura, sia tramite la realizzazione di iniziative, eventi ed altre manifestazioni culturali, sia attraverso l'elargizione (per iniziative di specifica valenza culturale) di contributi in denaro ed in natura a favore di enti, pubblici o privati, senza scopo di lucro che operano nella città di Torino e dell'Area Metropolitana torinese nei settori di attività della Fondazione;

(ii) organizza festival, spettacoli, manifestazioni culturali, iniziative musicali, letterarie ed editoriali, stagioni di concerti eseguiti dal vivo, eventi ed iniziative anche di rilievo internazionale;

(iii) realizza attività formative, seminari, convegni, incontri e iniziative di sensibilizzazione per favorire la diffusione della cultura in ogni sua forma;

(iv) stipula convenzioni, accordi e/o contratti di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali che operino nel mondo della cultura e che anche occasionalmente, abbiano interesse alla valorizzazione ed allo sviluppo culturale della Città di Torino e compie tutti gli atti che siano collegati al raggiungimento dei propri scopi; le azioni intraprese in questo senso hanno lo scopo di ampliare le fasce di pubblico diffondendo, nell'ambito nazionale, europeo ed internazionale, la conoscenza del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, della Città di Torino;

(v) collabora con tutti i soggetti, pubblici e privati, che, operando nel mondo della cultura, posseggano finalità analoghe, simili o compatibili con quelle della Fondazione;

(vi) istituisce premi e borse di studio nell'ambito culturale;

(vii) partecipa a soggetti pubblici e privati la cui attività sia coerente con le proprie finalità statutarie, rivolte direttamente o indirettamente alla promozione della cultura e dell'arte; la Fondazione potrà inoltre, in conformità col presente Statuto e le leggi vigenti, concorrere alla costituzione degli enti succitati;

(viii) interviene a sostegno delle organizzazioni culturali attraverso attività di fundraising e di supporto alla ricerca di sponsor, secondo le modalità definite dal successivo punto ix;

(ix) promuove la raccolta di fondi da erogare in favore di progetti ed iniziative culturali senza scopo di lucro;

svolge ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.

### **Articolo 8 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio indisponibile, composto dal Fondo di dotazione (denaro e beni, mobili e immobili), conferito dalla Fondatrice al momento della costituzione, che può essere incrementato, se espressamente destinato, dalla Fondatrice stessa;
- dal patrimonio disponibile composto da somme di denaro, e da beni, mobili o immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti, o altre liberalità, sempreché le somme e i beni in questione siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi statutari;
- dalle rendite del patrimonio;
- dalle risorse ricevute e destinate, su decisione del Segretario o della Segretaria a progetti specifici della Fondazione.

### **Articolo 9 - Utilizzo del Patrimonio**

Il patrimonio disponibile, i fondi raccolti e le risorse conferite alla Fondazione dai soggetti pubblici e privati che ne sostengono le attività verranno utilizzati per il perseguimento degli scopi della Fondazione e sono utilizzabili per il riequilibrio di eventuali disavanzi di gestione. In particolare:

- (i) per la gestione delle attività ordinarie della Fondazione;
- (ii) per la realizzazione diretta di iniziative nei settori di attività della Fondazione;
- (iii) per il sostegno di iniziative realizzate da altri enti senza scopo di lucro nei medesimi settori di attività.

### **Articolo 10 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il o la Presidente;
- il Segretario Generale o la Segretaria Generale;
- il Revisore Unico o la Revisora Unica;

- il Comitato Partecipanti.

### **Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno 3 membri: il Presidente nella persona del Sindaco o della Sindaca in carica; altre due persone nominate dalla Città di Torino.

Del Consiglio di Amministrazione fanno inoltre parte non più di due tra socie e soci Partecipanti, secondo le seguenti modalità:

- se il numero delle socie e dei soci Partecipanti della Fondazione è pari a uno o due, tali soggetti entrano di diritto nel Consiglio di Amministrazione;

- se invece soci e socie Partecipanti sono più di due, tali soggetti dovranno costituire un Comitato Partecipanti, il quale proporrà al Consiglio di Amministrazione due nominativi scelti tra i soci e le socie Partecipanti che entreranno a far parte di diritto del Consiglio stesso.

Le e i componenti del Consiglio di Amministrazione differenti dal Presidente/Sindaca o Sindaco (che è componente permanente) restano in carica, salvo dimissioni motivate o revoca, fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, e possono essere nominate e nominati per un massimo di due mandati. Qualora una o un componente del Consiglio di Amministrazione di nomina della socia Fondatrice venga a mancare per qualsiasi causa, alla sua sostituzione provvede entro 30 giorni la Socia Fondatrice stessa.

Quando venga a mancare un socio o una socia Partecipante, la sua sostituzione avverrà ad opera del Consiglio di Amministrazione, con le modalità indicate nel comma 2, mantenendo inalterati i termini di durata del mandato.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente ed al Segretario generale.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione decade l'intero Consiglio.

### **Articolo 12 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione:

- (i) approva il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Segretario o Segretaria Generale;
- (ii) prende atto della programmazione delle attività predisposta dal Segretario generale;
- (iii) delibera eventuali modifiche statutarie;
- (iv) nomina e revoca il Segretario o Segretaria Generale secondo quanto stabilito all'art. 17 stabilendone la retribuzione e la durata dell'incarico;
- (v) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

### **Articolo 13 – Attività e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, è convocato ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Revisore legale dei conti e, in ogni caso, almeno due volte l'anno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in altri luoghi per motivate esigenze funzionali. Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza, nel rispetto delle norme vigenti.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurarne la ricezione, a ogni Consigliere e Consigliera e al Revisore Unico o alla Revisora Unica almeno cinque giorni (e in caso di urgenza almeno due giorni) prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso anche solo telefonico o telematico di 24 ore.

Il Consiglio all'inizio della riunione nomina un segretario verbalizzante, individuando tale figura anche al di fuori di esso tra il personale della Fondazione.

In caso di assenza, per qualsiasi causa, del o della Presidente, le sue funzioni sono svolte dalla persona, componente del Consiglio, più anziana tra quelle nominate dalla Città di Torino.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza di coloro che compongono il Consiglio e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza delle persone componenti presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero delle presenze, purché vi siano tra loro almeno due

componenti di nomina della socia Fondatrice.

Per le delibere di modifica statutaria, ovvero di scioglimento della Fondazione, da sottoporre alla Fondatrice, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti del numero totale di coloro che compongono il Consiglio.

#### **Articolo 14 - Presidente**

La carica di Presidente è ricoperta dal Sindaco o dalla Sindaca in carica della Città di Torino. Il o la Presidente è legale rappresentante della Fondazione.

La o il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) redige l'Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione. Le istanze per porre un argomento all'ordine del giorno che siano presentate dopo la convocazione della riunione possono essere inserite nell'ordine del giorno della riunione stessa purché ricevute dal o dalla Presidente almeno 24 ore prima della riunione.

La persona componente più anziana, tra quelle nominate dalla socia Fondatrice, sostituisce la o il Presidente in caso di suo impedimento, anche temporaneo per qualsiasi motivo.

#### **Articolo 15 - Revisora Unica o Revisore Unico**

La Città di Torino designa il Revisore o la Revisora dei Conti tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori e delle Revisioni legali.

Il Revisore o la Revisora:

- accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, effettuando i necessari controlli;
- resta in carica tre esercizi, e precisamente fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere nominato per un massimo di due mandati;
- è invitato o invitata e può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione al quale deve riferire sul bilancio consuntivo, con apposita relazione, e può inoltre formulare osservazioni e richieste circa la gestione finanziaria e contabile.

#### **Articolo 16 - Comitato dei Partecipanti**

Il Comitato Partecipanti è composto da persone fisiche, singole o

associate, da rappresentanti delle persone giuridiche e dagli Enti, sia pubblici sia privati, che si impegnano a sostenere le attività della Fondazione tramite erogazione in denaro o servizi.

Il Comitato Partecipanti può esprimere due membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 17, il quale dovrà nominarli.

Il Comitato Partecipanti ha una funzione esclusivamente consultiva e propositiva e in particolare, a titolo esemplificativo:

- monitorare l'attività di fundraising posta in essere dalla Fondazione;
- promuovere la realizzazione di campagne di raccolta fondi;
- individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il funzionamento del Comitato, le modalità e le tempistiche della sua convocazione verranno disciplinate con apposito regolamento interno.

#### **Articolo 17 - Segretario o Segretaria Generale**

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario o la Segretaria Generale, con funzioni di Direttore, scegliendo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione, a mezzo di procedura con selezione comparativa pubblica. Nell'avviso pubblico dovranno essere altresì precisati i requisiti, i compiti, i poteri, a natura, la qualifica, la retribuzione e la durata dell'incarico.

La Segretaria o il Segretario Generale ha la responsabilità gestionale della Fondazione, sono di sua competenza tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (per i quali ha altresì la legale rappresentanza della Fondazione, in via disgiunta con il Presidente) e svolge funzioni di segreteria nelle sedute del Consiglio. Si occupa con criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento e di controllo. Predisporre i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Previa comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, promuove le liti

per le controversie riguardanti l'ente, resiste in giudizio e può transigere le controversie.

È competente per ogni altra attività non riservata espressamente ad altri organi.

#### **Articolo 18 – Comitati scientifici e di indirizzo**

I Comitati scientifici e di indirizzo (d'ora in avanti "i Comitati") possono essere istituiti allo scopo di definire le linee programmatiche, di organizzare e di valorizzare singole attività istituzionali o manifestazioni culturali di particolare rilievo nell'ambito delle attività istituzionali e degli scopi propri della Fondazione. I Comitati possono altresì essere chiamati a coadiuvare gli organi della Fondazione nella realizzazione delle attività istituzionali e delle manifestazioni di cui sopra. La nomina, i componenti ed il funzionamento dei Comitati sono stabiliti con apposito regolamento.

#### **Articolo 19 - Unità di progetto**

Le Unità di progetto possono essere istituite per la realizzazione e la gestione di progetti complessi nell'ambito delle attività istituzionali e degli scopi della Fondazione stessa. La nomina, i componenti ed il funzionamento delle unità di progetto sono stabilite con apposito regolamento.

#### **Articolo 20 - Documento programmatico**

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione prende atto del documento programmatico relativo all'attività culturale da svolgersi nell'esercizio successivo, predisposto dalla Segretaria o dal Segretario generale entro il 30 settembre.

#### **Articolo 21 - Bilancio preventivo e consuntivo**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e una Relazione sull'attività svolta, predisposti dal Segretario o dalla Segretaria generale entro il 31 marzo nel rispetto dei principi e delle norme in materia di contabilità pubblica. Il bilancio consuntivo dovrà essere accompagnato da una relazione della Revisora

o del Revisore contabile.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo predisposto dal Segretario Generale.

I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono inviati entro dieci giorni dalla loro predisposizione alla Socia Fondatrice, che potrà proporre le sue osservazioni entro dieci giorni dalla loro ricezione. Dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi sono inviati alla Fondatrice.

#### **Articolo 22 - Scioglimento**

La Fondazione viene sciolta nei casi previsti dal codice civile con le maggioranze e le modalità previste dalla legge. In tali ipotesi il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più soggetti liquidatori per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla socia Fondatrice, Città di Torino.

#### **Articolo 23 - Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le altre norme di legge in materia.

#### **Articolo 24 - Norma transitoria**

Alla prossima scadenza gli organi sociali verranno nominati sulla base delle norme contenute nel presente Statuto.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 11 settembre 2025

F.to: Stefano LO RUSSO

Rossana CLEMENTE

Andrea BONGIORNO

VALERIA INSABELLA